D.A. n. 376 **/S.3/2025**

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica

Dipartimento delle Autonomie Locali

Servizio 3

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.R. 19 luglio 1956, n. 977 recante le norme di attuazione dello Statuto in materia di enti locali;

VISTO il vigente Ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con l.r. 16.3.1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 1 della legge regionale 23 dicembre 1962, n. 25;

VISTO l'art. 24 della l.r. 3 dicembre 1991, n. 44, nonché il successivo art. 26 in ragione del quale "*I controlli previsti dagli articoli 24 e 25 sono esercitati a mezzo dell'ufficio ispettivo previsto dall'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1962, n. 25, e successive modifiche*.";

VISTA la legge regionale 11 dicembre 1991, n.48 e sue successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2014, n.21 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo n. 68;

VISTO il D.D.G. n. 30 del 13.2.2024 relativo alla composizione dell'Ufficio Ispettivo del Dipartimento regionale delle Autonomie locali;

VISTO l'art. 1, comma 2, della l.r. 1.10.2015, n. 23;

VISTO il D.P.Reg. 777/Area 1/S.G. del 15.11.2022 con il quale è stato costituito il Governo della Regione e l'On.le Andrea Barbaro Messina è stato preposto all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica;

VISTA la legge 2 aprile 1968, n. 475, ed in particolare l'art. 2, così come modificato dall'art. 11 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27, il quale prevede che "*1. Ogni comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall'articolo 1. Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il comune, sentiti l'azienda sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate. 2. Il numero di farmacie spettanti a ciascun comune è sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica";*

VISTO il D.A. n. 45 del 28.3.2024 mediante il quale, a seguito di richiesta del competente Assessorato alla Salute e dopo aver espletato l'attività diffidatoria prevista dall'art. 24 della l.r. 44/191, sono stati incaricati i commissari ad acta per svolgere le attività di impulso ed eventualmente sostituirsi agli organi inadempienti alle previsioni della legge 2 aprile 1968, n. 475 e s.m.i., fra cui il dott. Domenico Mastrolembo Ventura presso il comune di Salemi;

VISTA la nota prot. n. 11305 del 4.7.2025, i cui contenuti devono intendersi qui di seguito integralmente richiamati, con la quale il commissario incaricato ai sensi del citato D.A. n.

45/2024 relaziona sugli esiti del procedimento in questione ancora non concluso, riferendo quanto statuito dalla sentenza TAR Sicilia, sez. V, n. 1413 del 25.6.2025 sul ricorso R.G. N. 1680/2024, che "*accoglie l'azione avverso il silenzio e, per l'effetto, condanna il comune di Salemi a provvedere sulle istanze di parte ricorrente del 20 dicembre 2023 e del 1 ottobre 2024 e l'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica a concludere il procedimento sostitutivo avviato con decreto n. 45 del 28 marzo 2024 per la revisione della pianta organica del Comune di Salemi, entro il termine di 90 giorni decorrente dalla notifica o comunicazione della presente sentenza*";

CONSIDERATO che il commissario incaricato, con la predetta nota, formula un'articolata disamina del procedimento fino a quel momento svolto presso l'ente in questione, adducendo le motivazioni oggettive per le quali lo stesso non era ancora stato concluso e chiedendo al contempo un rinnovo dell'incarico nel frattempo scaduto ai sensi di quanto previsto dall'art. 24 della l.r. 44/1991;

PRESO ATTO delle motivazioni addotte dal commissario incaricato per le attività di impulso ed eventualmente sostitutive presso l'ente inadempiente nonché di quanto stabilito dalla sentenza TAR Sicilia n. 1413/2025 che pone in carico all'Assessorato alle Autonomie Locali e alla Funzione Pubblica l'onere di dare esecuzione a quanto nella stessa statuito per la parte di competenza;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere al rinnovo dell'incarico conferito con D.A. n. 45/2024 al commissario ad acta affinché porti a conclusione il procedimento sostitutivo entro il termine assegnato dall'organo giurisdizionale;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica n. 40 dell'8.6.2012 di determinazione delle indennità di carica e di responsabilità spettante ai commissari ad acta insediatisi presso gli enti locali;

D E C R E T A

Art. 1

Per le finalità dell'art. 24 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, ed in esecuzione della sentenza TAR Sicilia, sez. V, n. 1413 del 25.6.2025, l'incarico conferito al dott. Domenico Mastrolembo Ventura con D.A. n. 45 del 28.3.2024 ai fini della revisione della pianta organica delle farmacie presso il comune di Salemi è rinnovato al fine di portare a conclusione il procedimento sostitutivo avviato entro i termini ed i tempi fissati dalla citata sentenza.

Art. 2

È fatto obbligo al comune interessato dall'intervento sostitutivo di cui al presente decreto di mettere a disposizione del Commissario ad acta il personale, gli atti e la documentazione necessari per l'esercizio delle funzioni sostitutive.

Art. 3

Al Commissario sono dovuti l'indennità di carica e di responsabilità determinata con decreto dell'Assessore regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica n. 40 dell'8 giugno 2012 ed il rimborso delle spese sostenute, con le modalità e nella misura di cui alla vigente normativa, il cui onere complessivo è posto a carico dell'Ente inadempiente; quest'ultimo è tenuto ad attivare, ai sensi dell'art. 24, comma 3, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, l'azione di rivalsa a carico dei soggetti eventualmente responsabili.

Art. 4

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Sito del Dipartimento ai sensi dell'articolo n. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n.21 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 5

Avverso il presente provvedimento i soggetti legittimati potranno presentare ricorso, entro 60 giorni, avanti al T.A.R. Sicilia - Palermo o, alternativamente, entro 120 giorni, avanti al Presidente della Regione Siciliana.

Palermo, li 09/07/2025

L'Assessore
On. Dott. Andrea Barbaro Messina

ANDREA BARBARO MESSINA
REGIONE SICILIANA
ASSESSORE REGIONE SICILIANA
09.07.2025 13:07:38 GMT+02:00